



# COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato B) al verbale n. 101/2024

Oggetto: Parere alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. **42 del 24.04.2024** avente ad oggetto "Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel – T. srl".

Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2024 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Afragola nelle persone di:

Prof. Avv. Carmine Cossiga – Presidente;

Dott. Giuseppe Annese – Componente;

Dott. Gennaro Iervolino – Componente.

In data odierna è stata ricevuta la proposta definitiva di deliberazione in oggetto rettificata in seguito ad interlocuzioni rispetto a quella trasmessa in data 16.05.2024 per rilasciare il parere richiesto ai sensi dell'art. 239 del tuel.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Vista la relazione istruttoria e proposta di deliberazione del dirigente di settore, Avv. Alessandra Iroso, che ha espresso anche parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 27.05.24;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del settore finanziario;

Con Sentenza n. 2786/2023 del 24.02.2023 il TAR Campania, sez. II, ha accolto il ricorso n. RG 1046 del 2023 proposto da T. srl contro il Comune di Afragola avverso l'inerzia del comune intimato relativamente all'obbligo di concludere il procedimento ponendosi con tale inerzia in contrasto con il generale obbligo sancito dall'art. 2 della legge n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 10 del Regolamento Regionale di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011, assegnando al Comune di Afragola un termine di 90 giorni per provvedere. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, si nominerà un Commissario ad Acta, che provvederà in luogo dell'amministrazione e con spese a carico del comune.

Il comune è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

L'importo oggetto di riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, è pari a euro 1.256,80 di cui 800,00 per compenso, spese generali per euro 120,00, cpa euro 36,80, IVA non dovuta perché la società destinataria della fattura è un soggetto passivo d'imposta e pertanto porta in detrazione l'IVA, ed euro 300,00 per contributo unificato fuori campo ex art. 15, D.P.R. 633/72.

Una particolare raccomandazione riflette il comportamento da assumere nei confronti dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Il Ministero delle Finanze con circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E-III-7-1260, ha precisato che la fattura fiscale va sempre emessa nei confronti del cliente e deve recare il regime fiscale di appartenenza ai fini del riconoscimento dell'iva e dell'applicazione della ritenuta d'acconto che compete



# COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

sempre al soggetto pagatore che assume la figura di sostituto d'imposta se soggetto passivo (anche nel caso di esecuzione forzata, sarà il tesoriere a compiere l'adempimento per poi trasferire l'incombenza meramente dichiarativa all'ente). Per quanto riguarda l'iva va pagata sempre dal cliente intestatario della fattura con diritto di rivalsa di quest'ultimo verso il soccombente qualora non soggetto passivo o non abbia la possibilità di detrarla. Nel nostro caso l'iva è detraibile dal cliente vittorioso, pertanto non può essere rimborsata dal comune soccombente.

Il Comune di Afragola trovasi in stato di dissesto finanziario dichiarato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 14.06.2022. Per questo, si premette che per gli enti in dissesto, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 12/2020 ha enunciato il principio di diritto "per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12 precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'Organo Straordinario di Liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva". Tale disposizione rende evidente la separazione tra gestione ante e post dissesto e chiarisce che, a prescindere dall'accertamento e/o pagamento del debito, ciò che conta, ai fini dell'imputazione o meno alla massa passiva del dissesto, è la correlazione del debito agli atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12 dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato.

Nel caso in esame, il debito insorto è di certo post dichiarazione di dissesto e pertanto, rientra nella gestione ordinaria dell'ente; quindi l'ente può effettuare la spesa e assolvere l'obbligo solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e al contempo, sussiste la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del Tuel.

A tal proposito, si osserva che in applicazione dell'art. 183, comma 5, Tuel e del principio applicato della contabilità finanziaria 9.1, l'emersione dei debiti assunti e non contabilizzati comporta la necessità di attivare la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Ciò avviene, evidentemente, nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

Se però, come nel caso di specie, il riconoscimento avviene dopo la scadenza dell'obbligazione, l'impegno relativo alle conseguenti spese deve essere comunque registrato nelle scritture e imputato al bilancio dell'esercizio di formale riconoscimento: il che rappresenta un'eccezione al principio della competenza finanziaria potenziata.

Nel caso di sentenza esecutiva, come nel caso di specie, nessun margine di discrezionalità è lasciato al Consiglio Comunale il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio mette in atto una mera operazione ricognitiva, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del debito insorto.

Il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che i tempi di istruttoria della pratica in oggetto si sono prolungati per circa un anno dalla notifica della sentenza e tale inerzia potrebbe dar luogo alla generazione di ulteriori oneri per l'attività sostitutiva da parte di un eventuale Commissario ad acta.



# COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In generale, l'istruttoria tardiva di un riconoscimento di debito fuori bilancio può essere foriera di danno erariale per l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenze e, pertanto, si raccomanda la massima tempestività. Peraltro, il tardivo riconoscimento produce una non corretta rappresentazione finanziaria e patrimoniale che potrebbe potenzialmente celare l'emersione di un disavanzo, che può alterare il raggiungimento degli equilibri di bilancio e che può, altresì, falsare la corretta elaborazione di indicatori finanziari di significativa rilevanza come quelli necessari ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 Tuel e al Decreto del Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze 28 dicembre 2018 (ad esempio, i parametri P6 e P7).

Il Collegio raccomanda, inoltre, di monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza in modo da provvedere ad accantonare nell'apposito fondo contenzioso adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti.

La proposta di deliberazione in oggetto propone di finanziare il debito fuori bilancio imputando la suddetta somma di euro 1.256,80 sul capitolo di spesa n. 62/40 del titolo 1°, essendo spesa di natura corrente, del bilancio di previsione 24/26, annualità 2024, che presenta la sufficiente disponibilità.

Con le precisazioni e raccomandazioni sopra esposte, il collegio dei revisori esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, avendo constatato la correttezza operativa e il mantenimento degli equilibri di bilancio. Si raccomanda la trasmissione del provvedimento di riconoscimento del debito agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti.

Prof. Avv. Carmine Cossiga

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giuseppe Annese

Dott. Gennaro Jervolino